

Nuovi Orizzonti per Mosciano

Alternativa per Mosciano

Mosciano S.A., lì 16.03.2012

Egr.Sig.
SINDACO
del Comune di
64023 MOSCIANO S.A.(TE)

Gent.ma Dott.ssa
RAFFAELLA D'EGIDIO
Segretaria Comunale

Preg.mo Dott.
DANIELE GAUDINI
Responsabile Ufficio Personale

Gent.ma Ass.
ANGELA SOTTANELLA
con delega alle Politiche Sociali

Preg.mo Sig.
DIFENSORE CIVICO
Via Ponte S.Giovanni
64100 TERAMO

e p.c.

Preg.mi Sigg.ri
CONSIGLIERI
del Comune di
64023 MOSCIANO S.A.(TE)

Oggetto: esposto relativo alla pubblicazione della graduatoria pubblicata il 28.02.2012 presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Mosciano S.A.(TE), riguardante la selezione del personale docente per il "Progetto Con Te in Famiglia-Corso di Formazione di Assistenza agli Anziani"

I sottoscritti Consiglieri di Minoranza, Avv. Maria Cristina Cianella, Sig. Martini Massimo e Dott.ssa Emilia Di Matteo, facenti parte dei gruppi consiliari di cui in epigrafe

P R E M E S S O

-che in data 28.02.2012, presso l'Albo pretorio on line del Comune di Mosciano S.A.(TE), venivano pubblicate le graduatorie definitive a seguito dei colloqui svoltisi nelle date del 24.02.2012 e 27.02.2012, in relazione alla selezione di personale docente, secondo diverse tipologie professionali, per il "Progetto con te in famiglia-Corso di formazione di assistenza agli anziani";
-che, in particolare, le figure professionali richieste erano le seguenti:

- 1)esperto di igiene e cura;
- 2)fisioterapista;
- 3)assistente sociale;
- 4)consulente del lavoro;
- 5)psicologo;
- 6)sociologo;
- 7)infermiere.

-che, tuttavia, tale graduatoria finale e, di conseguenza, la procedura tutta della selezione in oggetto, risulta essere affetta da vizi ed illegittimità che, di seguito, si espongono.

A) Violazione dell' Articolo 13, comma 6, Dir. CE/92/50: «*La Commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniquale volta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3*».

Nel caso in oggetto la Commissione Giudicatrice era composta da: Dr.ssa Raffaella D'Egidio, Segretario Generale del Comune di Mosciano S.A.(TE), Dott. Daniele Gaudini, Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario, nonché del personale, Sig.ra Ripani Alessandra, dipendente amministrativo.

Nel caso in esame, pertanto, non è stato rispettato quanto previsto dall'art.13 della Direttiva richiamata, atteso che almeno uno dei tre esaminatori (pari ad 1/3 come la Direttiva impone) avrebbe dovuto possedere qualificazione professionale riferita alle materie concernenti la psicologia, sociologia, infermieristica, igiene e cura, assistenza sociale;

B) Violazione dell'articolo 92, comma 5, d.P.R. 554/1999, come sostituito dall'art.84 del D.Lgs.163/2006: «*Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei*

lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara»-
VIOLAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' ALLE FUNZIONI DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso della selezione in esame, da informazioni assunte, è emerso che un candidato, poi aggiudicatosi vincitore nella categoria di consulente del lavoro, sia cognato di un membro della stessa commissione esaminatrice in quanto affine, di secondo grado, dello stesso giudice.

Da informazioni assunte, inoltre, risulta che l'esaminatore, non si sia astenuto, come doveva secondo le prescrizioni di Legge, al momento dell'esame dell'affine, dal giudicarlo.

Ciò in spregio ai principi di trasparenza, dettati dalla Legge 241/90 e seguenti, nonché da quanto dettato dall'art.97 della Costituzione, in tema di azione della pubblica amministrazione.

Peraltro, secondo Giurisprudenza costante, la procedura concorsuale può ritenersi viziata nel caso in cui i rapporti personali fra esaminatore ed esaminando siano tali da fare sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato della prova del concorso ma in virtù delle conoscenze personali (vedi tra le altre TAR Lazio Sez. III 1.7.98 n. 1524; TAR Campania Sez. IV 1.10.98 n. 3038; TAR Lazio Sez. III bis 26.11.98 n. 3354; Cons. di Stato Sez. IV 22.2.94 n. 162; Cons. di Stato Sez. VI 25.9.95 n. 988; Cons. di Stato Sez. VI 8.8.00 n. 2045; Cons. di Stato Sez. VI 12.12.00 n. 6577).

Nel caso di specie, come sopra detto, intercorrono vincoli di parentela tra l'esaminato, poi vincitore nella categoria di consulente del lavoro ed esaminatore, tali da ledere, altresì, il disposto di cui all'art.51 cpc.

-che, alla luce di quanto sopra, l'intera procedura selettiva riguardante il "Progetto con Te in famiglia-Corso di formazione di assistenza agli anziani" deve essere integralmente riformulata, secondo quanto disposto dalla Legge in tema di procedure, concorsi e selezioni pubbliche;

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri

RICORRONO

alle Autorità in indirizzo, affinché, ciascuna secondo le proprie competenze, voglia predisporre, in autotutela, l'annullamento della procedura selettiva di cui al progetto in esame, predisponendo, di conseguenza, gli opportuni provvedimenti del caso.

Mosciano S.A., lì 16.03.2012

*F.to Avv. Maria Cristina Cianella per
F.to Martini Massimo per*

Nuovi Orizzonti per Mosciano
Nuovi Orizzonti per Mosciano

F.to Dott.ssa Emilia Di Matteo per

Alternativa per Mosciano